



*Al Ministro dello Sviluppo Economico*

di concerto con

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Vista** la comunicazione della Commissione europea recante gli “*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*” (2014/C 19/04), come sostituita dalla comunicazione della Commissione europea recante gli “*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*” (2021/C 508/01);

**Vista** la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea recante gli “*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*” (2021/C 508/01);

**Visto** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 209, che prevede che, per le finalità di cui al comma 206, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019, recante “*Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital*”, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali*» e, in particolare, l'articolo 10, rubricato «*Procedure di attuazione del Piano*»





*Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;*

**Considerato** che l'articolo 10, comma 7-*sexies*, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che, per le finalità di cui al comma 7-*quinqüies* del medesimo articolo 10, nonché al fine di favorire il settore del venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori professionali, compresa la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04;

**Considerato** altresì che il richiamato articolo 10, comma 7-*sexies*, del menzionato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, prevede che la normativa di attuazione recante le modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione;

**Ritenuto** opportuno, in ottemperanza all'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 e per le modalità ivi previste, stabilire le modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive destinate al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della medesima disposizione;

**Ritenuto** altresì opportuno, per le medesime finalità di efficiente gestione, che le risorse di cui all'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che le stesse siano *prima facie* investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.;

**DECRETA**





## Art. 1.

### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
  - a) *Capitale impegnato*: indica:
    - (i) con riferimento agli investimenti del *Fondo* nei *Fondi target diretti*, la somma, calcolata alla *Data di riferimento* per ciascun singolo *Fondo target diretto* in cui il *Fondo* abbia investito e per la quota parte di competenza del *Fondo*, tra (x) l'ammontare complessivo degli investimenti effettuati (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal *Fondo target diretto*, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale *Fondo target diretto* per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora interamente eseguite ma già deliberate e/o impegni di spesa già assunti dai competenti organi del *Fondo target diretto*; e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del *Fondo target diretto* imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale *Fondo target diretto*, alla sottoscrizione effettuata dal *Fondo* nel medesimo; o
    - (ii) con riferimento agli investimenti del *Fondo* nei *Fondi target indiretti*, la somma, calcolata alla *Data di riferimento* per ciascun singolo *Fondo target indiretto* in cui il *Fondo* abbia investito e per la quota parte di competenza del *Fondo*, tra (x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal *Fondo target indiretto*, inclusi i relativi costi e oneri; (y) gli impegni di tale *Fondo target indiretto* per operazioni di sottoscrizione (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma già deliberate dai competenti organi del *Fondo target indiretto*; e (z) i costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese del *Fondo target indiretto* imputabili, ai sensi del regolamento di gestione di tale *Fondo target indiretto*, alla sottoscrizione effettuata dal *Fondo* nel medesimo; o
    - (iii) con riferimento ai co-investimenti diretti del *Fondo* nei *Fondi di terzi*, la somma, calcolata alla *Data di riferimento* in relazione a ciascuna singola *Linea di co-investimento* rilevante, tra (x) l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione assunti (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) dal *Fondo* in *Fondi di terzi* a valere sulla *Linea di co-investimento* interessata; e (y) gli impegni del *Fondo* per operazioni di sottoscrizione (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma già deliberate dai competenti organi del *Fondo* per operazioni di co-investimento in *Fondi di terzi* a valere su tale *Linea di co-investimento*; o





- (iv) con riferimento alle operazioni di co-investimento diretto del *Fondo* nelle *PMI*, la somma, calcolata alla *Data di riferimento* in relazione a ciascuna *Linea di co-investimento* rilevante, tra (x) l'ammontare complessivo dei co-investimenti effettuati dal *Fondo* (anche indirettamente attraverso veicoli di scopo) in *PMI* a valere sulla *Linea di co-investimento* interessata, inclusi i relativi costi e oneri; e (y) gli impegni del *Fondo* per operazioni di sottoscrizione o investimento (inclusi i relativi costi e oneri e anche indirettamente attraverso i citati veicoli di scopo) non ancora effettuate ma già deliberate dai competenti organi del *Fondo* per operazioni di co-investimento in *PMI* a valere su tale *Linea di co-investimento*;

e, in ogni caso

- (v) la quota parte di costi, oneri e spese del *Fondo* imputabili proporzionalmente all'investimento, alla sottoscrizione, o all'impegno effettuati o assunti dal *Fondo* nei rilevanti attivi di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) con riferimento ai quali, a seconda del caso, viene effettuata la verifica di cui all'articolo 5 comma 1 del presente decreto;

b) *Capitale stimato*: indica la migliore stima, calcolata dalla *SGR*, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal *Fondo*, diversi da quelli inclusi nel calcolo del *Capitale impegnato*, relativi:

- (i) con riferimento a ciascun investimento del *Fondo* in un *Fondo target*, al *Fondo target* interessato fino allo scadere del termine di durata dello stesso, ai sensi del regolamento del *Fondo* e del regolamento del *Fondo target* interessato; o
- (ii) con riferimento a ciascuna *Linea di co-investimento* in *Fondi di terzi*, a nuovi impegni - a valere sulla *Linea di co-investimento* interessata - di sottoscrizione o di acquisto di quote o azioni di *Fondi di terzi*, già in portafoglio o per cui il *Fondo* abbia assunto una delibera di co-investimento; o
- (iii) con riferimento a ciascuna *Linea di co-investimento* del *Fondo* in *PMI*, a nuovi impegni - a valere sulla *Linea di co-investimento* interessata - di investimento, sottoscrizione o acquisto di strumenti di *PMI*, già in portafoglio o per cui il *Fondo* abbia assunto una delibera di co-investimento;

e, in ogni caso

- (iv) alla quota parte di costi, oneri e spese del *Fondo*, diversi da quelli di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) e ammessi ai sensi del regolamento del *Fondo* fino allo scadere del termine di durata dello stesso;

c) «*Data di avvio della Linea di co-investimento*»: indica (i) con riferimento a ciascuna *Linea di co-investimento* relativa a *Fondi target* esistenti (e per cui esistano risorse disponibili) alla data di pubblicazione del presente decreto, la data dell'accordo di co-





investimento o della delibera procedurale della *SGR* che definisce il rapporto di co-investimento tra il *Fondo* e il *Fondo target* interessato da tale *Linea di co-investimento*; ovvero (ii) con riferimento a ciascuna *Linea di co-investimento* relativa a *Fondi target* istituiti o gestiti dalla *SGR* successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, la data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) relativa al *Fondo target* interessato da tale *Linea di co-investimento* intervenuta successivamente alla pubblicazione del presente decreto;

- d) «*Data di riferimento*»: la data che cade al 31 dicembre del quinto anno successivo, rispettivamente: (i) con riferimento a ciascun singolo investimento diretto del *Fondo* in un *Fondo target*, dalla data della prima chiusura delle sottoscrizioni (anche parziale o anticipata) successiva alla sottoscrizione, da parte del *Fondo*, delle quote o azioni di tale *Fondo target*; o (ii) con riferimento a ciascuna *Linea di co-investimento* in *Fondi di terzi* o in *PMI*, dalla *Data di avvio della Linea di co-investimento* relativa a tale *Linea di co-investimento*;
- e) «*debito*»: il debito come definito dall'articolo 1, lettera m-bis, del decreto 27 giugno 2019;
- f) «*decreto 27 giugno 2019*»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2019 recante «Definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital» e successive modifiche e integrazioni;
- g) «*decreto 30/2015*»: il decreto 5 marzo 2015, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modifiche e integrazioni;
- h) «*decreto-legge 121/2021*»: il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
- i) «*Fondi per il venture capital*»: i fondi per il venture capital come definiti dall'articolo 1, lett. c) del *decreto 27 giugno 2019*;
- j) «*Fondi per il venture debt*»: i fondi per il venture debt come definiti dall'articolo 1, lett. m-ter del *decreto 27 giugno 2019*;
- k) «*Fondi target diretti*»: i *Fondi per il venture capital* e/o i *Fondi per il venture debt* gestiti dalla *SGR* che siano investiti direttamente dal *Fondo* o che co-investano con il *Fondo*, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla *SGR* successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del presente decreto;





- l) «*Fondi target indiretti*»: gli OICR gestiti dalla SGR che investono in *Fondi di terzi*, che siano investiti direttamente dal *Fondo* o che co-investano con il *Fondo*, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del presente decreto; in caso fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento coerente con le finalità e gli ambiti di cui al presente decreto, anche gli OICR non gestiti dalla SGR, che siano investiti direttamente dal *Fondo* o che co-investano con il *Fondo*;
- m) «*Fondi target*»: i *Fondi target diretti* e/o i *Fondi target indiretti*;
- n) «*Fondo di sostegno al venture capital*»: il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall'articolo 1, comma 209, della *legge n. 145/2018* nello stato di previsione del *Ministero*;
- o) «*Fondo di terzi*»: il *Fondo per il venture capital* o il *Fondo per il venture debt* gestito da un *gestore autorizzato* che siano oggetto di investimento da parte di un *Fondo target indiretto* ovvero oggetto di co-investimento del *Fondo* con un *Fondo target*;
- p) «*Fondo*»: il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato a investitori professionali istituito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e gestito dalla SGR, che investe in modalità di fondo di fondi o di fondo di co-investimento diretto ai sensi dell'art. 4 del presente decreto;
- q) «*gestori autorizzati*»: i soggetti, diversi dalla SGR, autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio ovvero i soggetti autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, o comunque in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e che siano soggetti a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati;
- r) «*investitori professionali*»: i clienti professionali privati e i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
- s) «*legge n. 145/2018*»: la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020” e successive modificazioni e integrazioni;
- t) «*Linea di co-investimento*»: indica, con riferimento a ciascun *Fondo target* con cui il *Fondo* co-investe in via sistematica, per come identificato, e con i criteri di allocazione determinati, nella *Side Letter*, l'insieme delle operazioni di co-investimento in *Fondi di terzi* e/o in *PMI* effettuate o da effettuarsi dal *Fondo* con tale *Fondo target*;





- u) «*Ministero*»: il Ministero dello sviluppo economico;
- v) «*OICR Rilevanti*»: gli OICR (inclusi i *Fondi target*) istituiti o gestiti dalla SGR che perseguano, in via almeno prevalente, investimenti nei settori del *venture capital* e/o del *venture debt*, ivi inclusi quelli istituiti o gestiti dalla SGR successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto sulla base del piano previsionale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del presente decreto;
- w) «*OICR*»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- x) «*PMI*»: la PMI come definita nel *decreto 27 giugno 2019*;
- y) «*SGR*»: CDP Venture Capital SGR S.p.A.;
- z) «*Side Letter*»: la “*side letter*” al regolamento del *Fondo* che verrà sottoscritta tra il *Ministero* e la SGR, avente ad oggetto i criteri di allocazione delle risorse di cui all'art. 10, comma 7-*sexies*, del *decreto-legge 121/2021*.

## Art. 2.

### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 7-*sexies*, del *decreto-legge 121/2021*, definisce:
  - a) le modalità di impiego delle risorse di cui dall'articolo 10, comma 7-*sexies*, del *decreto-legge 121/2021*;
  - b) le conseguenze del mancato investimento da parte di altri *investitori professionali*, compresa la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. in qualità di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e le società dalla stessa interamente partecipate direttamente o indirettamente, di risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del *Ministero*;
  - c) le conseguenze del mancato rispetto, entro la *Data di riferimento*, della soglia di cui all'articolo 10, comma 7-*sexies*, ultimo periodo, del *decreto-legge 121/2021*.





### **Art. 3.**

#### *Istituzione di un fondo di investimento*

1. Il *Ministero*, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10, comma 7-*sexies*, del *decreto-legge 121/2021*, investe, mediante sottoscrizione in denaro delle relative quote, Euro due miliardi nel *Fondo*.
2. Il *Fondo* è istituito dalla *SGR* in base al presente decreto e viene gestito dalla medesima in piena indipendenza, secondo una logica prettamente di mercato e standard di elevata professionalità. La *SGR* è dotata di presidi organizzativi e di governance adeguati e le relative decisioni di investimento sono orientate esclusivamente al profitto. Il *Fondo* è regolato a condizioni di mercato e attribuisce prerogative agli investitori, sia economiche che amministrative, allineate alla prassi di settore per operazioni e investitori simili.
3. Nell'ambito degli organi di gestione del *Fondo* è assicurata la compresenza di comprovate esperienze e professionalità, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4. La durata del *Fondo* e la durata del periodo di investimento del *Fondo* sono definite nel regolamento di cui al successivo articolo 6, in conformità con la migliore prassi di mercato.
5. Le quote del *Fondo* sono riservate in sottoscrizione al *Ministero*.
6. Il *Ministero* sottoscrive le quote del *Fondo* entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo articolo 6, comma 3. I versamenti delle quote avvengono in una o più soluzioni secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del *Fondo* in funzione dei richiami effettuati dalla *SGR* in connessione ai fabbisogni del *Fondo* e, in particolare:
  - a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente successive, queste ultime qualora previste nel regolamento di gestione di cui al successivo articolo 6, negli attivi di cui al successivo articolo 4, comma 1;
  - b) per il pagamento delle commissioni di spettanza della *SGR*, ai sensi dell'articolo 8;
  - c) per il pagamento degli altri oneri a carico del *Fondo* individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, ivi inclusi i costi connessi con l'investimento del *Fondo* negli attivi di cui al successivo articolo 4, comma 1;
  - d) negli altri casi in cui il regolamento di cui all'articolo 6 preveda la possibilità per la *SGR* di effettuare richiami degli impegni.
7. Il *Ministero* adempie alle richieste di versamento emesse dalla *SGR* secondo le modalità disciplinate nel regolamento del *Fondo*.





#### **Art. 4.**

##### *Modalità di investimento del Fondo*

1. Il Fondo opera, secondo le decisioni di volta in volta adottate dalla *SGR*:
  - a) effettuando investimenti in *Fondi target diretti* o in *Fondi target indiretti* secondo le modalità previste dal *decreto 27 giugno 2019* e dal relativo regolamento di gestione; e/o
  - b) effettuando co-investimenti con uno o più *Fondi target* (x) in *Fondi di terzi*, e/o (y) nel capitale di rischio o nel debito di *PMI*, in entrambi i casi secondo le modalità e alle condizioni di cui al *decreto 27 giugno 2019* e al relativo regolamento di gestione;
  - c) sottoscrivendo quote di altri fondi di investimento promossi e gestiti da istituzioni finanziarie di sviluppo dell'Unione europea che abbiano una politica di investimento coerente con le finalità e gli ambiti di cui al presente decreto.
2. Nelle decisioni di investimento, la *SGR* destina, con modalità e criteri definiti nella *Side Letter*, una quota delle risorse disponibili non inferiore a Euro trecento milioni agli investimenti volti al supporto della riconversione e della transizione, in chiave ambientale e digitale, delle filiere produttive nazionali.
3. La sottoscrizione delle quote del *Fondo* da parte del *Ministero* mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10, comma 7-*sexies*, del *decreto-legge 121/2021* è condizionata alla sottoscrizione da parte di altri *investitori professionali*, ivi inclusa Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e le società dalla stessa direttamente o indirettamente partecipate, di risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento della sottoscrizione del *Ministero* nel *Fondo*. La verifica del rispetto del vincolo in oggetto è effettuata su base aggregata ai sensi delle seguenti previsioni:
  - a) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la *SGR* presenta al *Ministero* un piano previsionale (come tempo per tempo aggiornato dalla *SGR*), che terrà conto sia delle sottoscrizioni già raccolte e non ancora richiamate, sia di quelle che, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno raccolte negli *OICR Rilevanti* (anche attraverso i veicolo di scopo costituiti o gestiti dalla *SGR*), ivi inclusi gli accordi di co-investimento con *investitori professionali* (o gli *OICR* paralleli di questi stessi *OICR Rilevanti*);
  - b) la *SGR* verifica il rispetto del vincolo di cui al presente comma 3 al momento della sottoscrizione delle quote del *Fondo* e a consuntivo, allo scadere del termine del periodo di sottoscrizione, come eventualmente prorogato ai sensi del regolamento o statuto, dell'ultimo degli *OICR Rilevanti*, che in ogni caso, per le finalità del presente decreto, non potrà essere istituito oltre la data del 31 dicembre 2025.





4. Ai fini della verifica di cui al precedente comma 3, la *SGR* tiene in considerazione il totale delle sottoscrizioni e degli impegni indicati dalla lettera a) del detto comma 3.
5. Il regolamento del *Fondo* e/o la documentazione di investimento o co-investimento di volta in volta applicabili dovranno disciplinare le soluzioni operative attuabili al fine di ripristinare il rispetto del vincolo di cui al comma 3 - ivi incluse ad esempio clausole di rivendita della porzione di quote di pertinenza sul mercato secondario, di *freezing* o di conversione degli importi rilevanti in crediti con diverso fattore di priorità rispetto alle quote ordinarie (che prevedano quantomeno il rimborso del nominale sottoscritto e versato dal *Fondo*) o la possibilità di determinare la liquidazione anticipata o il rimborso anticipato della porzione di quote rilevanti - anche quali limiti e caratteristiche dell'investimento nei *Fondi target* o nei *Fondi di terzi*, ove allo scadere del termine del periodo di sottoscrizione, come eventualmente prorogato ai sensi del regolamento o statuto, dell'ultimo degli *OICR Rilevanti*, risulti non soddisfatta la condizione di cui al comma 3, tenuto comunque conto dei limiti di legge e degli interessi alla valorizzazione degli investimenti del *Fondo* e dei *Fondi target* e alla conservazione del relativo valore e al rispetto degli impegni assunti.
6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, nelle decisioni di investimento, la *SGR* riconosce preferenza alle operazioni che prevedono, a livello di impresa target, un co-investimento di investitori privati indipendenti per un importo pari ad almeno il 30% dell'investimento nella medesima impresa target.

#### **Art. 5.**

*Mancato rispetto della soglia di cui all'art. 10, comma 7-sexies, ultimo periodo, del decreto-legge 121/2021*

1. Con riferimento ai diversi impieghi del *Fondo*, alla *Data di riferimento* applicabile, la *SGR* verifica che siano state investite o deliberate almeno il 60 per cento, a seconda del caso, degli importi allocati dal *Fondo* ovvero della quota parte rilevante delle risorse investite dal *Ministero* nel *Fondo*. La *SGR* effettua tale verifica, a seconda del caso, come segue:
  - a) con riferimento a ciascun singolo investimento del *Fondo* in un *Fondo target diretto* o in un *Fondo target indiretto*, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il *Capitale impegnato* determinato con riferimento al *Fondo target* interessato; e (ii) al denominatore, il totale degli impegni sottoscritti dal *Fondo* in tale *Fondo target*;
  - b) con riferimento a ciascuna *Linea di co-investimento* in *Fondi di terzi* o in *PMI*, sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il *Capitale impegnato* determinato con





riferimento alla singola *Linea di co-investimento* interessata; e (ii) al denominatore, la quota parte del controvalore di sottoscrizione del *Fondo* che, sulla base dei criteri definiti dalla *Side Letter*, è allocabile su tale *Linea di co-investimento*.

2. Nel caso in cui, alla *Data di riferimento* applicabile, uno o più dei rapporti di cui al comma 1 fosse inferiore alla soglia del 60 per cento, la SGR, entro 60 giorni dalla *Data di riferimento* applicabile, approva e fornisce al *Ministero* la rilevante valutazione del *Capitale stimato*.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, la SGR:
  - a) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1, lett. a), secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dal regolamento del *Fondo target* interessato e subordinatamente al venir meno dell'impegno in questo, libera il *Ministero* dalla (o si impegna a non richiamarlo per la) quota parte residua degli impegni sottoscritti e non richiamati nel *Fondo* inerenti il *Fondo target* pari alla differenza, se esistente, fra (x) il totale degli impegni sottoscritti dal *Fondo* nel *Fondo target* interessato e (y) la somma tra il *Capitale impegnato* e il *Capitale stimato* calcolata con riferimento al *Fondo target* interessato;
  - b) con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1, lett. b), libera il *Ministero*, secondo le modalità tecniche e le tempistiche previste dal regolamento del *Fondo*, per la quota parte residua degli impegni sottoscritti nel *Fondo* e non richiamati pari alla differenza, se esistente, fra (x) la porzione del capitale del *Fondo* che, sulla base dei criteri di allocazione definiti dalla *Side Letter* è allocabile sulla *Linea di co-investimento* interessata e (y) la rilevante somma fra *Capitale impegnato* e *Capitale stimato* calcolata con riferimento alla *Linea di co-investimento* interessata.

## **Art. 6.**

### *Regolamento del Fondo*

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, la SGR trasmette tempestivamente al *Ministero* lo schema di regolamento di gestione del *Fondo*.
2. Il *Ministero*, entro 30 giorni dalla trasmissione del regolamento di cui al comma 1, valutata la conformità dello schema di regolamento alle previsioni del presente decreto e alle finalità di cui all'articolo 10, comma 7-*sexies*, del *decreto-legge 121/2021*, comunica alla SGR la propria approvazione del regolamento del *Fondo*, ai fini dell'istituzione dello stesso da parte della SGR e della sottoscrizione, da parte del *Ministero*, delle quote del *Fondo*, secondo le modalità previste dal presente decreto.
3. La SGR comunica tempestivamente al *Ministero* la data di istituzione del Fondo e di apertura delle relative sottoscrizioni.





#### **Art. 7.**

##### *Side Letter*

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e in ogni caso prima della sottoscrizione da parte del *Ministero* delle quote del *Fondo*, la *SGR* trasmette tempestivamente al *Ministero* uno schema di *Side Letter* che tenga anche conto, nella definizione dell'allocazione delle risorse, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, degli obiettivi prioritari di sostenere l'accelerazione d'impresa, l'innovazione e i processi di trasferimento tecnologico, anche mediante interventi di *venture debt*, il coinvolgimento da parte del *Fondo* di soggetti esteri che investono in Italia.
2. Il *Ministero*, entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di *Side Letter*, valutata la conformità alle previsioni contenute nel presente decreto, comunica alla *SGR* la propria approvazione della medesima *Side Letter* e procede alla sua sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione delle quote del *Fondo*.

#### **Art. 8.**

##### *Commissioni*

1. Per la gestione del *Fondo*, alla *SGR* è riconosciuta una commissione annua di gestione e una commissione di *performance*, entrambe determinate dal regolamento di gestione di cui all'articolo 6 del presente decreto sulla base degli standard di mercato e tenuto conto delle specifiche caratteristiche del *Fondo*, in particolare, in termini di tipologia di investimenti e di dimensione finanziaria dei *Fondi target* in cui il *Fondo* abbia investito o con cui il *Fondo* abbia co-investito.
2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a carico del *Ministero*, il regolamento del *Fondo* prevede che da ciascuna componente commissionale di cui al precedente comma 1 sia detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota parte, riferibile all'investimento del *Fondo*, dei compensi eventualmente percepiti dalla *SGR* a titolo, rispettivamente, di commissione di gestione e di commissione di *performance* o di incentivo ai sensi dei regolamenti dei *Fondi target* in cui il *Fondo* abbia investito.
3. Gli oneri di cui al precedente comma 1 gravano sulle medesime risorse assegnate al *Fondo di sostegno al venture capital* ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*sexies*, del decreto-legge 121/2021.





#### **Art. 9.**

##### *Modalità e termini di restituzione o reimpiego delle risorse*

1. Entro 60 giorni dalla data di chiusura contabile della liquidazione del *Fondo*, salve le eventuali somme da vincolare al fine di coprire potenziali oneri residui del *Fondo* fino alla scadenza degli stessi, la *SGR* restituisce al *Ministero*, in qualità di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del *Fondo* medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la *SGR* dei proventi e del *risultato finale della gestione del Fondo* derivante dallo smobilizzo degli investimenti del *Fondo*, ai fini del riversamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità definite con successiva comunicazione del *Ministero*.

#### **Art. 10.**

##### *Disposizioni finali*

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al *decreto 27 giugno 2019*.
2. Con provvedimento del *Ministero* possono essere fornite specificazioni o chiarimenti in merito ai contenuti delle disposizioni di cui al presente decreto.

\* \* \*

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

